



STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas

Legge di bilancio 2023: le misure di sostegno in favore del contribuente.

Il 1° gennaio 2023 entra in vigore la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che, all’art. 1, commi 153-254, prevede misure di sostegno in favore del contribuente finalizzate ad incentivare la definizione delle somme dovute, dei carichi fiscali e delle controversie tributarie.

Di seguito esaminiamo dette misure.

Commi 153-159 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Definizione delle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni di cui agli artt. 36-*bis* d.P.R. 600/1973 e 54-*bis* d.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento di 30 gg decorrente dal ricevimento della comunicazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente, o per le quali le stesse comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data (nonché delle somme il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente).

Quantum definizione

Pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive e del 3% delle sanzioni.

Modalità e termini definizione

Versamento mediante delega (*ex art. 19 D.lgs. 241/1997*) entro il termine di 30gg dalla comunicazione; è ammessa la rateazione di cui all’art. 3-*bis* D.lgs. 462/1997 (“*otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo*”).

Commi 166-173 – Regularizzazione delle irregolarità formali

Regularizzazione delle violazioni di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP e sul pagamento di tali tributi commesse fino al 31 ottobre 2022.

Quantum regularizzazione

Versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.



Modalità e termini regolarizzazione

Versamento della somma dovuta in due rate di pari importo entro, rispettivamente, il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

Esclusioni:

- atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria *ex art. 5-quater* D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990 (emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato);
- violazioni formali di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente.

Commi 174-178 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Regolarizzazione delle violazioni relative ai tributi amministrati dall'AdE, diverse da quelle definibili *ex commi* 153-159 e 166-173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Quantum regolarizzazione

Versamento dell'imposta, degli interessi e di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili; è ammessa la rateazione (*"Il versamento delle somme dovute ... può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo"*).

Modalità e termini regolarizzazione

Versamento di quanto dovuto (o della prima rata in caso di rateazione¹) entro il 31 marzo 2023 e rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

Esclusioni:

- Violazioni già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto (o della prima rata), con atto di liquidazione, di accertamento o di

¹ *"Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione"*.



recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973;

- Emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Commi 179-185 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3 D.lgs. 218/1997 riguardanti tributi amministrati dall'AdE e relativi a:

- p.v.c. redatti ex art. 24 L. 4/1929 e consegnati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente o notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- inviti ex art. 5-ter D.lgs. 218/1997 notificati entro il 31 marzo 2023.

Effetti adesione

Applicazione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge; è ammessa la rateazione “... *in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale*”.

2. Definizione in acquiescenza ex art. 15 D.lgs. 218/1997 relativa a:

- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente o notificati successivamente dall'AdE, entro il 31 marzo 2023;
- atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente o notificati successivamente dall'AdE, fino al 31 marzo 2023.

Quantum acquiescenza

Versamento di quanto dovuto e di 1/18 delle sanzioni irrogate; è ammessa la rateazione “... *in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale*”.

Commi 186-205 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

Definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'AdE o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato



e grado del giudizio (compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio), alla data di entrata in vigore della presente.

La definizione agevolata in oggetto si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Quantum definizione:

- importo pari al valore della controversia (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, o importo delle sanzioni in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni, *ex art. 12, comma 2, D.lgs. 546/92*);
- ricorso pendente in I grado: 90% del valore della controversia;
- soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente:
 - a) soccombenza in I grado: 40% del valore della controversia;
 - b) soccombenza in II grado: 15% del valore della controversia;
- accoglimento parziale del ricorso o soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia fiscale: valore della controversia per intero relativamente alla parte di atto confermata + valore della controversia ridotto (v. punto precedente) per la parte di atto annullata;
- controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: 5% del valore della controversia;
- controversie relative esclusivamente alle sanzioni:
 - a) non collegate al tributo:
 - soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente: 15% del valore della controversia;
 - tutti gli altri casi: 40% del valore della controversia;
 - b) collegate ai tributi cui si riferiscono: nessun importo relativo alle sanzioni dovuto, se il rapporto relativo al tributo è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Dal *quantum* dovuto si scomputano gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.



Modalità e termini definizione

Per ciascuna controversia autonoma (relativa a ciascun atto impugnato), presentazione della domanda di definizione agevolata da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e versamento di quanto dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) entro il 30 giugno 2023; è ammessa la rateazione per importi superiori a 1000 euro “... con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata”.

Ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023 l'applicazione della definizione agevolata di cui ai suddetti commi alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (o un suo ente strumentale).

Commi 206-212 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata ex commi 186-205, definizione con accordo conciliativo di cui all'art. 48 D.lgs. 546/1992 delle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della presente, innanzi alle Corti di giustizia tributaria di I e II grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'AdE.

Effetti conciliazione

Versamento di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi ed eventuali accessori e riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge; è ammessa la rateazione (“si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata”).

Modalità e termini conciliazione

Accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023 e versamento delle somme dovute (o della prima rata in caso di rateazione) entro 20gg dalla data di sottoscrizione dell'accordo².

² “In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui



Commi 213-218 – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata *ex* commi 186-205, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale nelle controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della presente, innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l'AdE e aventi ad oggetto atti impositivi.

Modalità e termini rinuncia

Rinuncia, entro il 30 giugno 2023, a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento delle somme dovute entro 20 gg dalla sottoscrizione dell'accordo.

Quantum definizione transattiva

Versamento delle somme dovute per imposte, interessi, eventuali accessori e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Commi 219-221 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'AdE, dell'omesso o carente versamento di:

- rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della presente e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione;
- importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni *ex* artt. 48 e 48-bis D.lgs. 546/1992, scaduti alla data di entrata in vigore della presente e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

Quantum regolarizzazione

Versamento integrale della sola imposta; è ammessa la rateazione (“... *versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali*

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.



calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata”).

Termini e modalità regolarizzazione

Versamento di quanto dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) entro il 31 marzo 2023.

Commi 222-230 – Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

Annullamento automatico, in data 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente, fino a 1000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 a 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Dalla data di entrata in vigore della presente alla data dell’annullamento automatico è sospesa la riscossione dei debiti in oggetto.

Commi 231-252 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Fermo restando quanto previsto dai commi 222-227, estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Quantum estinzione

Versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive *ex art. 27, comma 1, D.lgs. 46/1999*, e le somme maturate a titolo di aggio.

Modalità e termini estinzione

Presentazione all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2023, della dichiarazione di voler procedere alla definizione di cui all’art. 231 (secondo modalità telematiche individuate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet entro 20gg dalla data di entrata in vigore della presente) e pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2023; è ammessa la rateazione “... *nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento*



rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Inoltre, nella dichiarazione "... il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto". Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, che sono sospesi nelle more del pagamento delle somme dovute previa presentazione di copia della dichiarazione; il perfezionamento dell'estinzione di cui al comma 231 e la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'effettuazione dei pagamenti determinano l'estinzione del giudizio.

La presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili in essa indicati, determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, l'impossibilità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti), nonché l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate.

a cura di

Lorenzo Mastromattei e Giovanni Moschetti